

deliberazione n. 46

REGOLAMENTO CONCERNENTE:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2:
"NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE PER
FINALITÀ TURISTICHE RICREATIVE"

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 24 APRILE 2012, N. 76

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposte di regolamento n. 5/12 (testo base), ad iniziativa della Giunta regionale, e n. 4/12, a iniziativa dei Consiglieri Solazzi e Badiali: "Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2: "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative", dando la parola al Consigliere di maggioranza

Fabio Badiali e al Consigliere di minoranza Erminio Marinelli, relatori della III Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 recante: "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";

Visto il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 recante: "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative";

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e attività promozionali, nonché l'atte-

stazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2: "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO

f.to Paola Giorgi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Moreno Pieroni

f.to Franca Romagnoli

REGOLAMENTO CONCERNENTE:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2:
"NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE PER
FINALITÀ TURISTICHE RICREATIVE"****Art. 1***(Modifiche all'articolo 2)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative) è inserito il seguente:

"1 bis. I Comuni, per esigenze motivate, possono stabilire periodi più ampi rispetto a quelli fissati dal comma 1."

2. Al comma 2 dell'articolo 2 del r.r. 2/2004 le parole: "ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle parole: "ai sensi dell'articolo 2 bis".

Art. 2*(Inserimento dell'articolo 2 bis)*

1. Dopo l'articolo 2 del r.r. 2/2004, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis (Servizio di salvataggio)

1. I titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo le modalità indicate dalla autorità marittima.

2. Il servizio di salvataggio è comunque garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno.

3. Il servizio di salvataggio deve essere garantito almeno dalle ore 10,00 alle ore 18,00.

4. Nel rispetto della fascia oraria di cui al comma 3, i Comuni possono stabilire che nel periodo di tempo compreso tra le ore 13,00 e le ore 15,00 il servizio di salvataggio sia garantito per postazioni limitrofe anziché per ogni singola postazione, in modo che sia comunque assicurata la continuità del servizio medesimo. Di tale situazione è dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata.

5. I Comuni, per esigenze motivate e per tratti di litorale specifici, possono derogare, d'intesa con l'autorità marittima, alle fasce orarie di cui al comma 3, nonché stabilire periodi più ampi rispetto a quelli fissati dal presente regolamento.

6. Gli stabilimenti balneari che intendono ri-

manere aperti esclusivamente per elioterapia nei periodi antecedenti e successivi a quelli stabiliti dal comma 1 non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio ma devono esporre una bandiera rossa ed un apposito cartello, redatto almeno in italiano ed in inglese, recante il seguente avviso: "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia – Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio".

7. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni. Nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, i Comuni installano appositi cartelli redatti almeno in italiano ed in inglese indicanti la mancanza del servizio stesso. La distanza tra ogni cartello non può essere superiore a centocinquanta metri.

8. I Comuni sono tenuti alla sorveglianza e alla manutenzione dei cartelli relativi alle spiagge libere."

Art. 3*(Modifica all'articolo 6)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del r.r. 2/2004 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il 20 maggio di ciascun anno. I Comuni, sentita l'autorità marittima, adottano i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri cinquecento. I Comuni possono derogare alla distanza limitatamente ai corridoi di lancio richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali. La distanza non può essere inferiore comunque a metri duecentocinquanta."

Art. 4*(Abrogazioni)*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 e la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004 sono abrogati.